



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI PRESIDENTE Rel.

Dott. Michele MILANI CONSIGLIERE

Dott.ssa Patrizia VISAGGI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1014/2016** R.G.L.

promossa da:

SCASSA Angelo, codice fiscale SCSNGL63B01I219R, nato a Torino il 01/02/1963, residente in Cambiano (TO), Via Irpinia n.16, rappresentato e difeso dell'avv. Antonio Barile (C.F. BRL NTN 70S12 H501M) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Sanfelici in Torino Eleonora d'Arborea 9/7, per delega in calce al ricorso in appello telematico

APPELLANTE

CONTRO

CONCATI TRONI Alma, C.F. CNCLMA50T55C053I,
rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Roberto
Carapelle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Torino, Via San Pio V 20

APPELLATA

10

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
(C.F. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria

APPELLATO

Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso telematico depositato in data
06/12/2016

Per l'appellata Conceti Troni: come da memoria depositata in
data 03/05/2017

Per l'appellato MIUR: come da memoria depositata in data
12/05/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino depositato in data 11 novembre 2014, l'Ing. Angelo Scassa, docente di ruolo di discipline meccaniche e tecnologiche che ha prestato servizio presso l'IIS "Beccari" di Torino, sulla premessa di essere stato vittima di una condotta persecutoria da parte del proprio dirigente, prof. Alma Concati Troni, nell'arco temporale dal 2001

e il 2013, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la prof. Alma Concati Troni personalmente chiedendo l'accertamento della lesività della dignità, della professionalità, dell'integrità fisica, della personalità morale e della privacy delle condotte assunte nei propri confronti, con la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico, nella misura minima di euro 205.716,80, del danno morale ed esistenziale da liquidarsi secondo criteri equitativi.

Il MIUR e Alma Concati Troni si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso di cui deducevano la infondatezza.

Con sentenza n. 767/2016 resa in data 6.6.2016 il Tribunale adito respingeva il ricorso, compensava le spese di giudizio tra il ricorrente e il MIUR e condannava parte ricorrente a rifondere alla convenuta Concati Alma Troni le spese di lite liquidate in complessivi euro 10.206,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 7 dicembre 2016, interponeva appello Angelo Scassa chiedendone la riforma. Il MIUR e Alma Concati Troni resistevano in giudizio.

All'udienza del 25 maggio 2017 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di primo grado, richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di mobbing, è pervenuto al rigetto

della domanda proposta dal ricorrente sulla base delle argomentazioni in seguito sinteticamente riassunte.

- Il clima di ostilità e le questioni non rilevanti per la decisione.

Il ricorrente non fa mistero di essersi approcciato al nuovo ambiente lavorativo animato dalla forte determinazione a esercitare un vaglio di correttezza dell'operato della dirigenza scolastica ed elenca nel corpo del ricorso le molteplici iniziative da lui assunte a seguito di tali affermate riscontrate irregolarità: segnalazioni al Provveditorato, lettere inviate ai quotidiani, relazioni, comunicati via internet, conferenze stampa convocate in piazza Montecitorio a Roma “al fine di denunciare le situazioni che si verificavano da anni presso il Beccari”, comunicazioni a organi centrali e periferici del MIUR, denunce-querele alla procura della Repubblica per falso e per mobbing, segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali, alla procura presso la Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, alla ASL e al Difensore Civico.

Le parti convenute sottolineano e documentano come tutte tali iniziative non abbiano condotto all'accertamento di alcuna irregolarità sanzionabile nell'operato della dirigente scolastica. Forte è la suggestione che le condotte ritenute dal ricorrente prevaricatorie possano essere state poste in essere al fine di liberarsi di un collega scomodo, va tuttavia considerato che altrettanto possibile è che il MIUR si sia mosso in un'ottica difensiva rispetto agli attacchi reiteratamente e accanitamente posti in essere, anche e soprattutto verso l'esterno, dal ricorrente. E' pertanto necessario esaminare gli specifici comportamenti addotti dal ricorrente.

Debbono essere esclusi i comportamenti in sé neutri, del tutto irrilevanti ai fini della decisione, quali: - la lamentata disparità di trattamento del ricorrente rispetto al supplente prof. Tinnirello, che il ricorrente afferma essere privo del titolo accademico necessario per insegnare discipline meccaniche e tecnologia; - la lamentela relativa alla presenza di ore buche nell'orario di lavoro del prof. Scassa, dopo aver ottenuto la pubblicazione



di una propria lettera di denuncia su due quotidiani il ricorrente, che non ha subito alcun abuso, ottiene di essere convocato dalla preside che gli trasforma le cinque ore buche settimanali in altrettante ore aggiuntive di lezione; - le questioni di presunti "scandali" dell'aula informatica, dell'impianto molitorio e dei verbali del Dipartimento di meccanica, in relazione ai quali non vi è stato alcun tipo di pregiudizio subito dal ricorrente, che al contrario veniva nominato dalla dirigente responsabile delle nuove tecnologie informatiche; - la questione dei ritardati pagamenti delle ore aggiuntive; - gli asseriti episodi di mala gestio attribuiti alla dirigente scolastica: quand'anche fossero vere le decisioni irrazionali e contrarie agli interessi dell'amministrazione censurate con riferimento alla biblioteca, alle macchine utensili o al laboratorio scientifico dell'Istituto Beccari, non ne sarebbe comunque conseguita alcuna attività persecutoria nei confronti del ricorrente, solo marginalmente coinvolto nelle vicende delle quali si è occupato con rigore censorio dimostratosi ingiustificato.

Parimenti pienamente legittime sono le visite di idoneità ripetutamente richieste dopo le prolungate assenze del ricorrente iniziate nel 2006 e comprendenti l'intero anno scolastico 2008/2009; visite finalizzate alla specifica tutela anche della salute del ricorrente dopo un significativo e prolungato periodo di assenza per malattia, fondatezza dello scrupolo apprezzabile in relazione all'esito della visita medica collegiale in cui il ricorrente è stato ritenuto inidoneo alle mansioni proprie della qualifica per due mesi, provvedimento non impugnato.

- Le minacce

Il ricorrente lamenta di essere stato vittima di minacce e violente aggressioni verbali da parte di altri docenti, in particolare del vicepreside Zuffellato in data 28.10.2006 e del collega Ghiringhelli, in occasione del collegio docenti del 17.6.2008, episodi entrambi registrati dal ricorrente. Ricostruito il contesto in cui si sono svolti i fatti relativi al Prof. Zuffellato ed esaminate le registrazioni, quanto accaduto non può in alcun modo avvalorare la tesi del



ricorrente di essere stato vittima di minacce da parte del datore di lavoro; al contrario, il ricorrente con tono provocatorio e pungente, dopo aver pesantemente offeso il vicepreside, cerca in tutti i modi di fargli perdere la pazienza senza tuttavia riuscirvi come sperato ed affermando comunque, contro ogni logica ed ogni evidenza, di essere stato vittima di una condotta persecutoria.

Quanto all'episodio del 17.6.2008 va riscontrata la reazione verbale di insofferenza da parte del collega Ghiringhelli nell'ambito di un collegio docenti ad un intervento del prof. Scassa a seguito di una sollecitazione della dirigente. Trattasi di un episodio sconveniente, che però non può travalicare il rapporto interpersonale tra il ricorrente e il collega, non potendosi affatto ritenere, come sostiene il ricorrente, di non essere stato difeso dalla preside: il collega si è zittito immediatamente, e nessun diritto ha il ricorrente di pretendere una reazione disciplinare nei suoi confronti; la prof. Concati, come emerge dalla registrazione, ha nell'immediato proseguito il dialogo con il ricorrente affrontando nel merito le sue contestazioni e dandogli una esauriente risposta, così legittimandolo agli occhi dell'assemblea.

- Le sanzioni disciplinari

Quanto alle due sanzioni disciplinari, rispettivamente della sospensione dall'insegnamento per 5 giorni e per 35 giorni, entrambe sono state annullate in sede giudiziale, cioè, tuttavia, non consente di formulare alcuna equazione tra la sottoposizione a procedimento disciplinare e la condotta persecutoria.

In data 22.5.2007 venivano contestati alcuni episodi occorsi nei giorni 14, 21 e 28 ottobre 2006, al ricorrente veniva addebitato di aver incitato alcuni studenti a scioperare contro una decisione assunta dal collegio docenti, di aver annotato sul registro di classe circostanze non veritiere attribuite al collaboratore del preside prof. Zuffellato, di aver accompagnato una studentessa dal collaboratore del preside per consegnargli una lettera in cui



gli studenti comunicavano di essere in sciopero per carenza di attrezzature informatiche, mentre alcuni studenti avrebbero riferito al vicepreside di essere stati obbligati a scioperare dal prof. Scassa. Alla contestazione ha fatto seguito la sanzione il cui annullamento, con sentenza del Tribunale di Torino n. 4489/09, è dipeso da ragioni di carattere formale (la genericità di due delle quattro fattispecie contestate, la mancata deduzione di prove ammissibili da parte del MIUR) ed in parte dal giudizio di non meritevolezza di sanzioni disciplinari delle condotte pacificamente confermate dal ricorrente stesso.

In data 17.7.2008 è stato contestato al ricorrente di aver redatto un comunicato stampa preannunciando una conferenza in piazza Montecitorio a Roma al fine di “denunciare coram populo situazioni scandalose che si verificano in questa scuola da anni nell’inerzia generale”, esponendo una serie di considerazioni pesantemente negative sulla gestione dell’istituzione scolastica, nonché di aver contravvenuto alle disposizioni impartite che vietavano l’accensione del computer nell’aula in cui si svolgeva la prova scritta dell’esame di Stato e di aver in tale contesto utilizzato il PC e il cellulare in locali in cui non avrebbe dovuto sostare. Alla contestazione aveva fatto seguito la sanzione disciplinare, il cui annullamento era dipeso anch’esso dal mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sul MIUR in merito alla veridicità dei fatti denunciati dal prof. Scassa con il comunicato stampa e delle ulteriori circostanze contestate.

Non è pertanto ravvisabile alcun atteggiamento discriminatorio o alcun carattere pretestuoso delle contestazioni, tale da poter far presumere l’intento persecutorio nei confronti del ricorrente.

- La documentazione anomala

Quanto alla documentazione definita dal ricorrente dubbia o anomala, sottintendendo una congiura ai suoi danni coinvolgente anche altri docenti, in particolare si fa riferimento ad una dichiarazione delle professoresse Demaria e Alesi relativa alla mancata consegna da parte del ricorrente delle

schede recupero debiti di alcuni studenti: il ricorrente ha presentato denuncia per falso ritenendo apocrife le sottoscrizioni, e le docenti, assunte a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, hanno reso dichiarazioni successivamente rettificate, con una ritrattazione di cui il ricorrente sottolinea “la gravità e sfrontatezza”: nulla peraltro consente di porre in dubbio le spiegazioni fornite dalle predette all’ispettore di PG e la circostanza che entrambe le dichiarazioni possano essere state predisposte da una anche a favore dell’altra – che l’ha sottoscritta – appare del tutto irrilevante per inficiare la veridicità di quanto dichiarato, il che esclude la falsità denunciata dal ricorrente.

Per altri documenti di cui il ricorrente avanza, pur senza contestare una vera e propria falsità, dubbi di veridicità (il verbale di contestazione dell’assenza dei macchinari del mulino, il verbale di ammissione all’esame di Stato prodotto sub. 55, la dichiarazione di alcuni studenti doc. 28, il verbale di collaudo del molino) si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali non è possibile tenere conto.

- Conclusioni

Il quadro complessivo emergente dagli atti di causa rappresenta indubbiamente un rapporto di lavoro sofferto e problematico; documentata è la presenza del quadro patologico emergente dalla relazione medico-legale prodotta, ma nulla è stato dimostrato che possa condurre in rapporto causale l’insorgere degli attacchi di panico, dell’ansia libera somatizzata, dello stato depressivo, della sindrome da affaticamento cronico e delle manifestazioni di angoscia grave, con responsabilità datoriali di alcun genere: del tutto sfornite di prova sono risultate le affermate condotte oggettivamente e soggettivamente finalizzate alla persecuzione del dipendente e pertanto integranti la fattispecie di mobbing, neppure nella sua accezione più lieve dello straining.

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello l’Ing. Angelo Scassa deducendo con il primo motivo di impugnazione



l' “*erronea ed arbitraria valutazione dei fatti di causa e negazione della fattispecie del mobbing nei comportamenti e negli atti della dirigente scolastica, dei colleghi, dell'Ufficio Scolastico Regionale e del MIUR*”.

L'appellante richiama la disciplina in materia di mobbing ed i fatti di causa, evidenziando di essersi adoperato, dall'inizio della propria attività di docenza presso l'Istituto Beccari, per ottenere le attrezzature per l'insegnamento, denunciando episodi di mala gestio della scuola, rischi per l'incolumità fisica di docenti e studenti derivanti dalla frequentazione di impianti a rischio di esplosione, il danno erariale derivante dalla demolizione di preziosi macchinari (il mulino Buhler rottamato), così esercitando “*il proprio diritto di partecipazione alla vita scolastica ed i propri diritti di cittadino di un paese democratico*”.

Argomenta l'appellante che il fatto che le irregolarità denunciate non siano state oggetto di provvedimenti a carico della dirigente scolastica non esclude di per sé che il docente abbia subito mobbing, potendo essere integrate le pratiche di mobbing anche da atti in sé leciti. Inoltre nelle sentenze definitive del Tribunale di Torino e della Corte di Appello di Torino relative ai procedimenti disciplinari e la sentenza del Tribunale di Roma relativa al processo penale per diffamazione si trovano ampie conferme della ingiustizia del trattamento subito dall'appellante. Deduca, infine, il prof. Scassa che le vicende dell'aula di informatica, la questione dell'impianto molitorio e della



distruzione di un'opera di carpenteria metallica, erano state citate non quali atteggiamenti di mobbing in se stessi ma a riprova della veridicità e fondatezza della denunce del docente e del carattere persecutorio e vessatorio della reazione disciplinare del dirigente scolastico e dell'USR, il primo giudice aveva pertanto erroneamente valutato l'irrilevanza di tali fatti.

Il motivo di appello non è fondato.

L'appellante ripropone sostanzialmente la propria prospettazione dei fatti di causa, legando secondo un unico filo conduttore fatti collocati nell'ampio arco temporale oggetto di giudizio, nell'ottica di un atteggiamento ostile assunto nei propri confronti dalla dirigente scolastica, condiviso da alcuni colleghi e dal MIUR, comportamenti volti a concretizzare una sistematica persecuzione dell'Amministrazione, asseritamente finalizzati al licenziamento del docente.

Trattasi di circostanze relative a fatti, non collegati tra loro e singolarmente considerati privi di efficacia lesiva, che, per la loro valenza, anche ove ritenuti sussistenti, non sono idonei a configurare un contesto di mobbing, a nulla rilevando la percezione soggettiva che l'interessato abbia avuto che tali vicende, pur collocate a distanza nel tempo ed in sé irrilevanti, abbiano manifestato un intento dell'Amministrazione di emarginarlo.

Oltre al richiamo alle pronunce delle sentenze civili e penale favorevoli al docente, oggetto di separato motivo di appello, gli unici specifici profili di dogliananza afferiscono a fatti, anche



risalenti nel tempo, quali:

- le elezioni per un posto rimasto vacante nel consiglio di istituto, tenutesi regolarmente, ed alle quali l'appellante aveva partecipato proponendo un programma dallo stesso definito “d'azione articolato su pochi punti ma fortemente critici, che suonavano per tutti, per quanto estremamente rispettosi nella forma, di critica profonda all'operato della Dirigenza”; il prof. Scassa, pur non risultando eletto, aveva ottenuto 34 voti ossia pochi voti di differenza rispetto al candidato vincente;
- l'attribuzione all'appellato di 18 ore curricolari di orario di lezione settimanale intervallato da otto ore “buche” ed al collega Tinnirello, supplente e privo della laurea in ingegneria meccanica, di 25 ore settimanali, oltre il massimo consentito di 24 ore settimanali; dopo aver ottenuto la pubblicazione di una propria lettera di denuncia su due quotidiani, a seguito della segnalazione, la dirigente scolastica nel gennaio 2002 assegnava all'appellante in luogo delle cinque ore “buche” altrettante ore aggiuntive di lezione, pur non sussistendo alcun abuso essendo del tutto fisiologica la presenza di ore c.d. buche nell'orario di lezione, ed il docente è stato altresì destinatario di incarico retribuito di responsabile funzioni strumentali di informatica.
- i quattro tentativi di sottoporre il docente ad una visita di idoneità; al riguardo occorre osservare che l'appellante è stato sottoposto ad una sola verifica di idoneità, richiesta giustificata dalla lunga assenza dal lavoro, ed all'esito è stato riconosciuto inidoneo all'insegnamento per due mesi con provvedimento non



impugnato, le prime tre richieste erano state respinte per errori nell'utilizzo della nuova procedura;

- le falsità relative alla produzione documentale riferite alla dirigente ed al MIUR; le reiterate verifiche da parte delle autorità penali, amministrative e contabili e non hanno condotto all'accertamento di illeciti.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per *"totale fraintendimento delle minacce subite direttamente dal prof. Scassa, con loro totale decontestualizzazione e omissione di fatti e circostanze decisivi per la decisione"*.

L'appellante censura la sentenza impugnata per l'intera ricostruzione operata dal giudice sul tema delle minacce, subite dal prof. Scassa sia a livello di terminologia lessicale, sia nei comportamenti assunti da parte di alcuni colleghi.

Il motivo di appello non è fondato.

Nella sentenza impugnata sono state espressamente richiamate le registrazioni effettuate dal prof. Scassa in occasione dei consigli di classe, il Collegio condivide la lettura dei fatti operata dal primo giudice e la ricostruzione del contesto in cui si sono svolti gli episodi, dovendosi unicamente rilevare che il procedimento penale a carico del prof. Zuffellato scaturito dalla denuncia per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p. si è concluso con un provvedimento di archiviazione.

Parimenti, pur dovendosi evidenziare come sconvenienti e censurabili i toni e le frasi pronunciate dal prof. Ghiringhelli nei



confronti dell'appellante, l'episodio, così come ricostruito in sentenza, deve rimanere contenuto nell'ambito del rapporto interpersonale tra i due colleghi e non sussiste elemento alcuno che possa ricondurlo ad atteggiamento mobbizzante posto in essere da parte dell'Amministrazione nei suoi confronti, volto alla sua emarginazione, anche mediante la tolleranza di comportamenti prevaricatori e vessatori assunti da parte dei colleghi del docente.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la *"valutazione gravemente contraria ai fatti delle sanzioni disciplinari inflitte dall'URS Piemonte al prof. Scassa su impulso della dirigente scolastica Alma Conceti"*.

Trattasi della sanzione disciplinare di gg. 5 di sospensione inflitta in data 4.7.2008 annullata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 4489/09 e della seconda sanzione disciplinare di 35 giorni di sospensione in data 18.2.2009 annullata dal Tribunale di Torino con sentenza 294/11 confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 558/2012, passate in giudicato.

Deduce parte appellante che il primo giudice è sceso nel merito delle sentenze tutte passate in giudicato con osservazioni in tutto o in parte contrarie con quanto accertato e stabilito in esse, secondo un atteggiamento di adesione preconcetta verso le parti appellate. In particolare il Tribunale aveva annullato la prima sanzione precisando che il prof. Scassa non aveva obbligato nessun studente a scioperare, né aveva provocato interruzione di pubblico servizio. Ed anche la sentenza della Corte di Appello,



confermativa della pronuncia di primo grado, aveva stigmatizzato duramente il comportamento del MIUR, confermando la veridicità delle gravi accuse del prof. Scassa. L'appellante era stato denunciato per diffamazione dalla dirigente per il contenuto del medesimo comunicato stampa per cui era stata irrogata la seconda sanzione disciplinare, il relativo procedimento penale per diffamazione si era concluso con l'assoluzione dal Tribunale Penale di Roma per non aver commesso il fatto con sentenza n. 6584/13 del 13 aprile 2013, così accertando la veridicità di quanto affermato dal prof. Scassa. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce il *“misconoscimento della rilevanza che la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'URS Piemonte ha avuto nella pianificazione di un mobbing sistematico ai danni del prof. Scassa”*.

Nell'ambito del motivo di impugnazione l'appellante richiama gran parte della documentazione già oggetto di esame nelle sentenze relative ai due procedimenti disciplinari e al reato di diffamazione, in quanto riferite agli stessi fatti.

Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, *“Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente*



- *che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”* (Cass. 6.8.2014 n. 17698; Cass. 17.1.2014 n. 898; Cass. 17.2.2009 n. 3785).

L'appellante focalizza la sua attenzione in particolare sui procedimenti disciplinari le cui sanzioni sono state annullate con sentenze del Tribunale di Torino n. 44489/09 e n. 294/11, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 558/12, nonché sulla sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste resa dal Tribunale Penale di Roma n. 6584/13 in data 3.4.2013 relativa alla denuncia per diffamazione presentata contro di lui dalla dirigente Alma Conceti.

Quanto ai primi, non trattasi di provvedimenti disciplinari reiterati dai quali possa ricavarsi, per la loro continuità, il carattere persecutorio o vessatorio, ma di comportamenti episodici, due sanzioni irrogate l'una il 4.7.2008 e la seconda il 18.2.2009, alle quali l'appellante ha reagito tutelando le proprie ragioni anche in sede giudiziaria e ottenendone la revoca.

L'annullamento delle sanzioni ha avuto origine, come già



specificamente motivato dal primo giudice, anche dall'accoglimento di profili di illegittimità di carattere formale dei provvedimenti disciplinari, per la genericità delle contestazioni in ordine ai fatti denunciati dal docente, nonché per ragioni di carattere processuale, per la contraddittorietà nella prospettazione dei temi di indagine e di decisione e per difetto di allegazione e di prova da parte del MIUR.

Inoltre dall'annullamento delle sanzioni disciplinari non può farsi derivare necessariamente un comportamento mobbizzante da parte della dirigente, per l'impulso dato all'azione disciplinare, e del MIUR quale responsabile del procedimento non potendosi ricavare l'intento persecutorio del datore di lavoro di per sé solo dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali era pur sempre consentito alla ricorrente tutelare le proprie ragioni attraverso gli specifici rimedi apprestati dalla legge, come avvenuto nella fattispecie.

Il Tribunale Penale di Roma, con la pronuncia resa in data 3.4.2013, ha assolto Angelo Scassa dal reato di cui all'art. 595 co. 1 e 3 c.p.. "visto l'art. 530 commi 1 e 2 c.p perché il fatto non sussiste". La sentenza, ritenuta la contestazione generica ed esclusa l'attività istruttoria con riferimento al punto 5) relativo alle "ulteriori irregolarità connesse alla gestione di professori e allievi", quanto alle affermazioni relative al punto 1) "maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti in anni precedenti" ha ritenuto che la prospettazione resa dall'imputato è resa verosimile da anomalie indubbi nel verbale; ha quindi affermato

la veridicità delle affermazioni di cui ai punti 2) “il rilascio di certificazioni curriculari di frequenza dei laboratori in realtà inagibili” ritenendo provate la mancanza di strutture di laboratorio idonee e la inutilizzabilità del molino; 3) “lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari sofisticati” ritenendo sussistente “un serio dubbio in ordine al reale svolgimento dei fatti, e alle relative responsabilità in ordine alla rottamazione dei macchinari” e ritenendo comunque provato che il molino restò in stato di abbandono, in parte rottamato e in parte depositato all'esterno; 4) “l'assenza di misure di sicurezza per allievi” atteso che il molino realizzato nel 2007 era stato messo effettivamente in funzione nel giugno 2008 prima del collaudo avvenuto nel 2010 e che, sebbene trovato spento al momento di accesso degli ispettori della ASL, se messo in funzione, non sarebbe stato in sicurezza.

La sentenza ha una valenza limitata a verificare la veridicità delle notizie, ritenute lesive della reputazione di Alma Concati, diffuse nel comunicato stampa inviato via internet all'USR del Piemonte, al MIUR e a molte testate giornalistiche, ma da ciò non può trarsi quale automatica conseguenza l'esistenza del mobbing. Come già osservato dal Tribunale, l'appellante è stato coinvolto solo marginalmente dai denunciati episodi di mala gestio dai quali non è conseguita alcuna attività persecutoria nei confronti del medesimo.

Deve pertanto escludersi, alla stregua di quanto accertato in giudizio che sia ravvisabile una molteplicità di comportamenti

posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore.

Nella fattispecie ritiene il Collegio che siano emersi comportamenti di sicura reciproca incomprensione ed incompatibilità tra l'appellante, la dirigente scolastica e alcuni suoi colleghi, che hanno dato origine ad iniziative contrapposte di entrambe le parti, l'amministrazione scolastica e il docente. Da un lato le citate sanzioni disciplinari e la denuncia penale proposta da Alma Conceti Troni per il reato di diffamazione, dall'altro reiterate denunce rivolte alle varie autorità giudiziarie, alla Procura della Repubblica per falso e mobbing, al Garante per la protezione dei dati personali, alla Procura presso la Corte di Conti, alla Guardia di Finanza, denunce amplificate mediante il coinvolgimento degli organi di stampa con lettere ai quotidiani, conferenze stampa ed anche una interrogazione parlamentare al Senato sulla questione del molino dell'Istituto Beccari, nessuna delle quali ha comportato l'accertamento di illeciti nemmeno di carattere amministrativo o contabile a carico della dirigente scolastica. Una pluralità di iniziative, assunte a vari livelli, che escludono la sussistenza di una vessazione unilaterale ed un atteggiamento improntato all'assoggettamento o alla remissività. Ed in particolare quanto alla denuncia proposta dall'Ing. Scassa nei confronti della dirigente scolastica, dei dirigenti dell'USR Piemonte e di insegnanti dell'Istituto Beccari, inerenti a irregolarità nella gestione della scuola e asserite condotte di mobbing, in seguito alle indagini esperite ed all'acquisizione di



documentazione, è derivata l'archiviazione, con provvedimento del GIP di Torino in data 5.9.2009 del procedimento 22284/08 a carico di Pessano Rossana, dirigente USR, di Concati Alma e dei docenti Ghiringhelli e Zuffellato. Provvedimento nel quale il giudice, quanto alle denunciate irregolarità nella gestione della scuola, rileva che “*anche quando sembrerebbero configurarsi veri e propri reati, l'opponente non tiene conto dell'esito negativo delle verifiche effettuate, tramite l'acquisizione di documentazione, l'audizione di persone informate, l'accesso ai luoghi*”, ciò in ordine alla supposta grave pericolosità per la sicurezza della scuola dell’impianto di molitura, e ciò vale anche per le vessazioni lamentate dall’opponente, asseritamente vittima di mobbing. Il P.M. nella richiesta di archiviazione, come già emerso che predicente procedimento n. 3119/07 in precedenza archiviato, oltre a non ipotizzare il reato di cui all’art. 572 c.p. rileva che “*anzi appare dubbia la buona fede e la liceità penale della costante riproposizione – in ogni sede – di questioni solo soggettivamente vissute come lesive o addirittura del tutto insussistenti in fatto*”. Precisa quindi il GIP che “*manca la possibilità di ravvisare nei fatti esposti dal denunziante le serie di comportamenti vessatori, con continui rimproveri e insulti fino al vero e proprio sfruttamento morale e fisico della persona sottoposta ad autorità, richiesta per prospettare la sussistenza di un caso di mobbing rilevante ex art. 572 c.p., né detti fatti appaiono idonei ad integrare la condotta del delitto di lesioni personali, con effetti sulla sfera fisica e psichica della persona*



offesa. Anche per questo aspetto, dunque, si deve concludere che non sussistono profili di rilievo penale”. Né risulta che, in seguito al secondo provvedimento di archiviazione, vi siano stati ulteriori sviluppi dell’indagine penale.

Parimenti ha fatto seguito l’archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela proposta dall’Ing. Angelo Scassa nei confronti del collega Zuffellato in relazione a fatti riferiti alla giornata del 28 ottobre 2006 in occasione dello sciopero al quale avevano partecipato gli studenti dell’Istituto Beccari. Il decreto del GIP del Tribunale di Torino in data 18.2.2008 richiamava nel merito quanto osservato dal P.M. nella richiesta di archiviazione “*non apparendo in alcun modo ipotizzabile il reato di cui all’art. 572 c.p., né d’altronde, la minore ipotesi di cui all’art. 612 c.p., chiaramente insussistente persino alla luce del tenore della querela*”.

Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta l’erronea esclusione da parte del primo giudice del nesso eziologico intercorrente tra le condotte contestate ed i gravi danni patiti alla salute e alla sua integrità psicofisica.

Si richiamano al riguardo le argomentazioni svolte in ordine alla accertata insussistenza dell’azione mobbizzante in capo alle parti appellate, l’assenza di tale presupposto è preclusivo all’accertamento del nesso eziologico rispetto al pregiudizio lamentato dall’appellato alle propria integrità psico-fisica e/o alla propria dignità, deve conseguentemente essere respinta la richiesta istruttoria, reiterata in questa sede, di espletamento di



ctu medico legale volta all'accertamento del danno biologico. Parimenti assorbito deve ritenersi il sesto motivo di impugnazione inerente la quantificazione, operata dall'appellante, dei lamentati danni conseguenti alla dedotta condotta mobbizzante.

Con il settimo motivo di gravame l'appellante deduce grave illogicità della motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese legali di primo grado a favore di Alma Conceti Troni.

L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in parziale deroga al criterio della soccombenza, aveva compensato le spese di lite tra il ricorrente e il MIUR ravvisando le “*gravi ragioni*” “*nel comportamento processuale negligente tenuto dal MIUR nei giudizi di impugnazione delle sanzioni disciplinari, che può aver indotto nel ricorrente la conferma di una supposta pretestuosità dei procedimenti disciplinari*”, nel contempo il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla convenuta Conceti.

Argomenta l'appellante che i due provvedimenti disciplinari, proposti dalla Prof. Conceti ed emessi dall'Ufficio Regionale, erano stati annullati dal Tribunale di Torino con sentenze confermate dalla Corte di Appello “passate in giudicato e con motivazioni non formali, ma di espressa censura e biasimo dell'operato dei resistenti Uffici Scolastici e di elogio per lo spirito civico del lavoratore ingiustamente incolpatto e sanzionato”. Il primo giudice, oltre ad attribuire arbitrariamente



al MIUR la responsabilità di non aver resistito abbastanza energicamente in giudizio e fattivamente alle legittime impugnazioni del lavoratore, con ciò inducendo l'appellante a ritenere pretestuose le sanzioni illegittime, aveva omesso di considerare che il processo penale subito dal prof. Scassa avanti al Tribunale di Roma, conclusosi con assoluzione con formula piena, era stato originato da una querela della dirigente scolastica.

Il motivo di appello è infondato.

Le domande proposte nel presente giudizio in relazione ad una pluralità di fatti e comportamenti asseritamente integranti mobbing, sono state respinte, così derivando la condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti di Alma Concati Troni, non integrando le motivazioni addotte dall'appellante, ossia le sentenze di annullamento delle sanzioni disciplinari e di assoluzione nel processo penale dall'imputazione del reato di diffamazione, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono giustificare la deroga al principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente alla data di deposito del ricorso introuttivo del giudizio.

Attesa la reiezione dell'appello, competono alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Visto il disposto di cui all'art. 1, co. 17/18, l. n. 228/2012 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a



cura della appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del grado, liquidate in euro 9.515,00 a favore di ciascuna, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 25.5.2017

IL PRESIDENTE Est.

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI

